Sott Lite

MINISTERO DELL'INTERNO - Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - 09 GIU 2010

Mod. UTL015-CON

Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 2598/10

Roma, addì 8 giugno 2010

Risposta a nota del
N. Div.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

INDIVIDUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI PERIFERICI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Allegati N.
.....

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E REL. PARLAMENTARI
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero **2109/2010** emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.
Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Il Segretario Generale

Numero 2598 / 2010 e data 8 / 6 / 2010 Spedizione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 maggio 2010

NUMERO AFFARE 02109/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari. Schema di d.P.R. recante integrazioni e modifiche al d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 46/A2009000472 del 23 aprile 2010, trasmessa con nota in pari data n. 46/A2009000472/II e pervenuta in Segreteria il 28 successivo, con la quale il Ministero dell'interno (Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che con lo schema di d.P.R. in oggetto si intendono apportare alcune modifiche ed integrazioni al d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, resesi necessarie per ridefinire le competenze delle Direzioni regionali ed interregionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tali Direzioni, che il citato d.P.R. n. 314 del 2002 configura come direzioni di livello generale, esercitavano in sede locale "*funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzioni incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonché i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e difesa civile*" nell'ambito del potere di organizzazione, indirizzo e coordinamento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

L'esercizio del potere regolamentare in materia si fonda sul combinato disposto degli artt. 15 e 4 d.lgs. n. 300 del 30 luglio 1999. Il primo, al co. 2, prevede che l'organizzazione periferica del Ministero dell'interno sia costituita, fra l'altro, dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed il secondo demanda ai regolamenti, di cui all'art. 17, co. 4 bis, l. 23 agosto 1990, n. 241, di stabilire l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti. Tali disposizioni trovano una conferma nell'art. 2, co. 3, del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che demanda ad un regolamento di organizzazione, di cui al co. 4 bis

dell'art. 17 l. 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione dell'organizzazione e della disciplina degli uffici dirigenziali di livello generale dei Vigili del Fuoco.

Venendo allo specifico contenuto dello schema di provvedimento normativo in oggetto, che segue la tecnica novellistica, esso consiste in modifiche da apportare agli artt. 2, 3 e 4 del predetto d.P.R. n. 314 del 2002. Già la modifica suggerita con l'art. 1 chiarisce l'intento generale del provvedimento in esame, che è quello di potenziare le capacità di intervento delle Direzioni regionali nei riguardi dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Infatti, il nuovo comma 1 bis prevede che il direttore regionale, sulla base delle direttive impartite dal competente Dipartimento dell'Amministrazione centrale, pianifichi, coordini e controlli – con riferimento alle funzioni specificamente attribuitegli – le attività dei comandi provinciali e ne attui il raccordo con il Dipartimento centrale.

L'art. 2, oltre a modificare le lettere a), c), d) ed e) del co. 3 dell'art. 3 del d.P.R. n. 314 del 2002, inserisce una serie di nuove funzioni e compiti per le direzioni regionali. Si tratta innanzi tutto di funzioni che attengono sia alla proposta al Dipartimento centrale di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, che alla partecipazione alla rilevazione dei risultati. Infatti il Direttore regionale o interregionale potrà attribuire ai comandanti provinciali incarichi e responsabilità di specifici progetti; gestire, organizzare e coordinare operativamente la colonna mobile regionale, partecipando all'attività di soccorso; coordinare l'attività operativa, il personale e i mezzi, nonché le risorse per interventi complessi o in caso di necessità operativa; gestire le

risorse umane assegnate in ambito regionale in relazione alle componenti specialistiche, alle presenze dei dirigenti, alla ripartizione del personale discontinuo, ai trasferimenti temporanei (60 gg.) di personale in ambito regionale, alle missioni da svolgersi in ambito regionale, alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva; gestire le risorse finanziarie in relazione ad una serie di funzioni; monitorare l'attività di prevenzione incendi; coordinare e raccordare i comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari; gestire i nuclei specialistici di assistenza alle aziende. Oltre alla precisazione dell'effettiva portata di altre competenze già attribuite alla direzione regionale, vengono aggiunte funzioni in materia di proposte e pareri al Dipartimento centrale, di definizione di accordi di programma, protocolli d'intesa e convenzioni con Regioni ed enti locali, di impulso alla mappatura dei rischi, di predisposizione e gestione dei piani interprovinciali d'intervento, di preparazione e direzione delle esercitazioni regionali.

Infine l'art. 3 fa salvo il rispetto delle procedure negoziali previste dal d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 (Tit. I, capo VI, Tit. II, capo V e Tit. III, capo VIII).

Considerato:

La Sezione riconosce che la bozza di regolamento in esame tende a dare alle direzioni regionali ed interregionali un ruolo effettivo di coordinamento delle attività dei Comandi provinciali e di intermediazione tra questi ultimi e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ruolo che, per la verità, il d.P.R. 23 dicembre 2003, n. 314, teneva in ombra, al punto che poteva

apparire che le strutture regionali ed interregionali costituissero un'inutile superfetazione. Del resto la successiva riforma del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco attuata con d.lgs. n. 217 del 2005 e con d.lgs. n. 139 del 2006 ha reso necessario lo schema di provvedimento normativo in esame, proprio perché la riforma del 2005 conferisce ai dirigenti di livello generale potestà di stabilire criteri generali ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo. Nel contempo il successivo d.lgs. del 2006 disegna un ruolo attivo delle direzioni regionali.

La Sezione non può non rilevare come le lettere del Capo Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione del 9 aprile 2010 e dell'Ufficio del Coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 aprile 2010 non contengano un formale concerto, ma esprimono solo il parere favorevole all'ulteriore corso del procedimento, e come manchi agli atti cenno della preventiva intesa con la Presidenza del Consiglio ai sensi del co. 4 bis dell'art. 17 della l. n. 400 del 1988. Come la più recente giurisprudenza della Sezione ha ribadito, altro è il concerto, altro l'assenso all'ulteriore corso del procedimento di approvazione di un atto normativo, in quanto con il concerto il Ministero concertante non solo non trova obiezioni al contenuto del provvedimento, ma se ne assume, per così dire, la paternità, condividendone appieno sul piano politico e l'iniziativa e il contenuto. Vero è che in precedenti occasioni questa Sezione ha ritenuto che, per il semplice fatto dell'approvazione

preliminare in Consiglio dei Ministri, sia la prestazione del concerto che la preventiva intesa della Presidenza del Consiglio può considerarsi assolta (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 30 settembre 2002, n. 3353/02), tuttavia la più recente giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 26 aprile 2010, n. 681 del 2010) ritiene necessario che, nelle more del perfezionamento del procedimento e prima dell'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione riferente acquisisca il formale concerto e la formale intesa preliminare, onde evitare possibili contestazioni in ordine alla legittimità del procedimento di approvazione del provvedimento normativo in oggetto.

La Sezione non può esimersi dal rilevare come le nuove attribuzioni, previste nel progetto di regolamento in oggetto, riguardino, ora, competenze proprie dell'Ufficio "*Direzione regionale*" o "*interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco*", ora invece, competenze che vanno ricondotte piuttosto al titolare della carica di Direttore regionale o interregionale (ad esempio, le competenze relative all'organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile attengono all'Ufficio, cioè alla struttura organizzativa, mentre l'espressione di proposte e la formulazione di pareri al Dipartimento non può che essere esercitata dalla persona del Direttore regionale o interregionale). Di qui la necessità che l'Amministrazione riferente operi una ricognizione del complesso delle competenze di cui all'art. 3 d.P.R. n. 314 del 2002, nel testo che dovrebbe essere modificato dalla bozza di regolamento in esame, opportunamente distinguendo tra funzioni riconducibili alla struttura organizzativa "*Direzione regionale*" o "*Direzione*

interregionale" e funzioni specificamente attribuite al titolare dell'Ufficio "*Direzione regionale*".

Non va trascurato, poi, come alcune delle competenze, che il regolamento in oggetto intende decentrare alle Direzioni regionali, dovevano per il passato essere state esercitate dal Dipartimento dell'Amministrazione centrale, che in tal modo vede parzialmente ridotto il proprio carico. Ciò impone che l'Amministrazione riferente operi una ricognizione delle funzioni, che verrebbero sottratte al Dipartimento centrale, indicando gli eventuali, conseguenti interventi di riorganizzazione di quest'ultimo.

Sul piano puramente formale si osserva che al co. 2 dell'art. 2, lett. a *quinquies*), dopo le parole "*per quanto attiene*" e prima dei due punti, occorrerebbe aggiunge la preposizione "*a*".

P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i chiarimenti di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Damiano Nocilla

IL PRESIDENTE
Alessandro Pajno

IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola

Affari Legislativi - Ufficio I - Affari Generali - 24/05/2011 - 0003958

MINISTERO DELL'INTERNO
20 MAG 2011
Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

Mod. UTL015-CON

Affari Legislativi
Prot. Ingresso del 24/05/2011
Numero: 0003958
Classifica: II.46/A

Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 2008/11

Roma, addì 20 maggio 2011

Risposta a nota del
N. Div.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

INDIVIDUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI PERIFERICI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Allegati N.
.....

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E REL. PARLAMENTARI
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **2109/2010** emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.
Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Il Segretario Generale

M. Torsello

Numero 2005/11 e data 20/05/2011 Spedizione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 aprile 2011

NUMERO AFFARE 02109/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno. Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Schema di d.P.R. recante integrazioni e modifiche al d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 46/A2009000472 del 23 aprile 2010, trasmessa con nota in pari data n. 46/A2009000472/II e pervenuta in Segreteria il 28 successivo, con la quale il Ministero dell'interno (Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Vista la propria pronuncia del 10 maggio 2010;

Vista la nota dell'Amministrazione del 18 marzo 2011 n. 0002141;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Con la relazione citata in epigrafe il Ministero dell'interno (Ufficio per gli affari legislativi e relazioni parlamentari) trasmetteva una bozza di regolamento che, a modifica ed integrazione del d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, intendeva ridefinire le competenze delle Direzioni regionali ed interregionali del Corpo nazionale di Vigili del fuoco.

Fondamento del potere regolamentare in materia e contenuto delle modifiche, che si intendevano proporre, sono stati già illustrati nel parere espresso dalla Sezione in data 10 maggio 2010. Tale parere interlocutorio chiedeva all'Amministrazione di operare una ricognizione del complesso delle competenze che l'art. 3, nella formulazione scaturente dalle modifiche che il progetto di regolamento intendeva apportarvi, al fine di distinguere tra le funzioni da attribuire alla struttura organizzativa "Direzione regionale" o "Direzione interregionale" e quelle da attribuire, invece, al titolare dello specifico ufficio, cioè al Direttore regionale o interregionale ed al fine di chiarire se talune funzioni attribuite alle singole Direzioni regionali o interregionali dovessero essere sottratte, poi, al Dipartimento dell'Amministrazione centrale ed alle sue articolazioni interne.

Con la nota del 18 marzo 2011, citata in epigrafe, l'Amministrazione ha trasmesso un nuovo testo della bozza di regolamento, qualificato "documento di lavoro".

Considerato:

Innanzi tutto la Sezione deve rinnovare all'Amministrazione l'invito ad acquisire il concerto formale delle Amministrazioni concertanti prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, invito, peraltro, fondato su ragioni già ampiamente esposte nel citato parere del 10 maggio 2010.

In secondo luogo non risulta chiara la qualifica di "documento di lavoro", che la nota dell'Amministrazione del 18 marzo 2011 attribuisce al testo inviato. Se con tale espressione si vuole intendere trattarsi del nuovo testo ufficiale del regolamento, la Sezione potrà procedere al suo esame ed esprimere su di esso il proprio parere definitivo.

Tuttavia, sembra alla Sezione che con quell'espressione si voglia intendere qualcosa di assai meno impegnativo e che il nuovo testo sia per l'Amministrazione riferente solo un'ipotesi di lavoro suscettibile di ulteriori modificazioni e di ulteriori aggiustamenti. Due sono in particolare gli indici del fatto che questo sia il significato che l'Amministrazione riconduce all'espressione "documento di lavoro": il fatto che su tale testo non risulta un nuovo assenso delle Amministrazioni concertanti ed il fatto che il nuovo testo non contiene il preambolo. In tal caso la Sezione non può esprimere il

proprio parere e deve restituire il testo ad essa inviato all'Amministrazione, perché dandovi veste ufficiale consenta che su di esso venga adottato un altrettanto ufficiale parere.

Tuttavia, per spirito di collaborazione e con ampia riserva di giudizio, la Sezione in questa sede può anche formulare alcune osservazioni.

La Sezione prende inoltre atto con soddisfazione dello sforzo di chiarificazione compiuto dall'Amministrazione, distinguendo le funzioni proprie della struttura "Direzione regionale o interregionale" da quelle invece affidate al titolare dell'ufficio ("Direttore regionale o interregionale") e raggruppandole le une e le altre in due diversi articoli (3 e 3 bis); nonché della preoccupazione espressa nella nuova formula normativa di non intaccare le competenze proprie del Dipartimento dell'Amministrazione centrale e delle articolazioni di quest'ultimo.

A questo proposito la Sezione osserva come la nuova formulazione delle competenze delle Direzioni regionali ed interregionali e dei Direttori regionali e interregionali si presenti come caratterizzata da particolare pesantezza stilistica e difficoltà di lettura, onde occorrerebbe procedere ad una rilettura e conseguente riformulazione di tutto il testo alla luce del criterio di chiarezza e scorrevolezza. Emblematica a riguardo è la nuova formulazione della lett. e) del co. 3 del nuovo art. 3, della quale si suggerisce una diversa formulazione in questi termini: "e) pianificazione e coordinamento,

attraverso gli atti gestionali strettamente necessari ed in attuazione delle direttive del Dipartimento [sarebbe opportuno abbreviare la denominazione di quest'ultimo inserendo al primo richiamo operato dal d.P.R. n. 314 del 2002 la dizione: "d'ora in poi Dipartimento], della formazione, che dovrà essere effettuata in ambito regionale, e delle attività di addestramento del personale permanente e volontario da svolgersi in sede provinciale ovvero attraverso i poli didattici territoriali". Una dizione più scorrevole e chiara consente peraltro di mettere in luce i punti oscuri, che investono la sostanza della proposizione normativa: gli atti gestionali strettamente necessari riguardano la sola pianificazione o si estendono anche al coordinamento? ciò che dovrà svolgersi in sede provinciale ovvero attraverso i poli didattici è solo l'addestramento o anche la formazione?

Ma la mancata applicazione di questa metodologia può rinvenirsi anche in altre disposizioni del regolamento in esame.

Una seconda osservazione nasce dal fatto che l'Amministrazione nella propria nota del 10 marzo 2011 assicura che nessuna delle competenze del Dipartimento dell'Amministrazione centrale viene, per così dire, investita o modificata e che il nuovo testo si preoccupa di specificare tale circostanza al co. 2 del nuovo art. 3 e di ribadire che alcune competenze delle Direzioni regionali ed interregionali debbano essere esercitate "previa comunicazione al Dipartimento". Sembra alla Sezione opportuno che l'Amministrazione sottoponga

ad attenta considerazione l'eventualità che si possano determinare duplicazioni di competenze o inutili complicazioni procedimentali, che al limite sarebbero suscettibili di impedire la speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa.

P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione faccia pervenire in via ufficiale un nuovo testo del regolamento in esame, nei sensi suggeriti in motivazione.

L'ESTENSORE
Damiano Nocilla

IL PRESIDENTE
Luigi Cossu

IL SEGRETARIO
Massimo Meli

Affari Legislativi
Prot. Ingresso del 28/11/2011
Numero: 0008006
Classifica: II.46/A

Mod. UTL015-CON

Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 4155/2011

Roma, addì 14 NOV. 2011

Risposta a nota del
N. Div.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

INDIVIDUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI PERIFERICI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Allegati N.
.....

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E REL. PARLAMENTARI
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **2109/2010** emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Il Segretario Generale

M. Torsello

Affari Legislativi - Ufficio I - Affari Generali - Prot. Ingresso N.0008006 del 28/11/2011

Numero 4155 /2011 e data 14/11/2011

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 27 ottobre 2011

NUMERO AFFARE 02109/2010

OGGETTO:

Ministero dell'Interno- Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Schema di d.P.R. recante integrazioni e modifiche al d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 46/A2009000472 del 23 aprile 2010, trasmessa con nota in pari data n. 46/A2009000472/II e pervenuta in Segreteria il 28 successivo, con la quale il Ministero dell'Interno (Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Vista la propria pronuncia del 10 maggio 2010;

Vista la nota dell'Amministrazione del 18 marzo 2011 n. 0002141;

Vista la propria pronuncia del 7 aprile 2011;

Vista la nota dell'Amministrazione n. 0005913 dell'11 agosto 2011, pervenuta in Segreteria l'11 ottobre 2011, ed i relativi allegati;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Con la relazione citata in epigrafe il Ministero dell'Interno (Ufficio per gli Affari legislativi e Relazioni parlamentari) trasmetteva una bozza di regolamento che, a modifica ed integrazione del d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, intendeva ridefinire le competenze delle Direzioni regionali ed interregionali del Corpo nazionale di Vigili del fuoco.

Fondamento del potere regolamentare in materia e contenuto delle modifiche, che si intendevano proporre, sono stati già illustrati nel parere espresso dalla Sezione in data 10 maggio 2010.

Riassumendo quanto già più diffusamente esposto in quel parere, il combinato disposto degli artt. 15 e 4 d.lgs. n. 300 del 30 luglio 1990, confermato poi dall'art. 2, co. 3, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, demanda ad un regolamento di organizzazione, di cui all'art. 17, co. 4 bis, l. 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione dell'organizzazione e della disciplina degli uffici dirigenziali di livello generale dei Vigili del Fuoco.

Con il progetto di regolamento inviato si intendono introdurre, con tecnica novellistica, alcune modifiche agli artt. 2, 3 e 4 del d.P.R. 23

dicembre 2003, n. 314, al fine di potenziare le capacità di intervento delle Direzioni regionali nei riguardi dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Il parere interlocutorio del 10 maggio 2010 chiedeva all'Amministrazione di operare una ricognizione del complesso delle competenze che l'art. 3, nella formulazione scaturente dalle modifiche che il progetto di regolamento intendeva apportarvi, al fine di distinguere tra le funzioni da attribuire alla struttura organizzativa "*Direzione regionale*" o "*Direzione interregionale*" e quelle da attribuire, invece, al titolare dello specifico ufficio, cioè al Direttore regionale o interregionale ed al fine di chiarire se talune funzioni attribuite alle singole Direzioni regionali o interregionali dovessero essere sottratte, poi, al Dipartimento dell'Amministrazione centrale ed alle sue articolazioni interne.

Con la nota del 18 marzo 2011, citata in epigrafe, l'Amministrazione trasmetteva un nuovo testo della bozza di regolamento, qualificato "*documento di lavoro*", qualifica, quest'ultima che risultava poco chiara, essendo dubbio se con tale espressione si volesse intendere trattarsi del nuovo testo ufficiale del regolamento, o invece si volesse intendere qualcosa di assai meno impegnativo, attribuendosi al nuovo testo il carattere di una semplice ipotesi di lavoro suscettibile di ulteriori modificazioni e di ulteriori aggiustamenti.

La Sezione esaminava il nuovo testo nell'adunanza del 7 aprile 2011 e, poiché da alcuni indizi di carattere formale aveva desunto che al nuovo testo dovesse darsi la seconda interpretazione, riteneva di non

poter esprimere il proprio parere e di restituire il testo ad essa inviato all'Amministrazione affinchè quest'ultima, dandovi veste ufficiale, consentisse che su esso fosse adottato un altrettanto ufficiale parere.

Contestualmente. per spirito di collaborazione e con ampia riserva di giudizio, la Sezione formulava alcune osservazioni, relative alla particolare pesantezza stilistica e alle difficoltà di lettura del testo proposto. Di qui il consiglio di procedere ad una rilettura e conseguente riformulazione di tutto il testo alla luce del criterio di chiarezza e scorrevolezza.

Inoltre la Sezione sottolineava l'opportunità che l'Amministrazione sottoponesse ad attenta considerazione l'eventualità che si potessero nel nuovo testo determinare duplicazioni di competenze o inutili complicazioni procedimentali, suscettibili al limite di impedire la speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Con nota n. 0005913 citata in epigrafe l'Amministrazione assicurava di aver proceduto alla richiesta rilettura del testo, al fine di renderlo più chiaro e di evitare che lo stesso contenesse duplicazioni di competenze o complicazioni procedimentali, ed insisteva perché sullo stesso la Sezione esprimesse il proprio parere, malgrado esso dovesse ancora qualificarsi documento di lavoro, da sottoporre all'approvazione in via definitiva del Consiglio dei Ministri.

Considerato:

Visto che nella propria responsabilità l'Amministrazione riferente non ha ritenuto che le modifiche al testo, sottoposto all'approvazione in via preliminare del Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 aprile

2010, siano di portata tale da richiedere di nuovo l'avviso delle Amministrazioni concertanti e da dover di nuovo sentire le organizzazioni sindacali, la Sezione, ritenendo il testo trasmessole un testo ufficiale e non una nuova bozza o "*documento di lavoro*", non ha difficoltà ad esprimere il proprio parere. A questo fine ritiene che il preambolo, che accompagna il provvedimento normativo in oggetto nel testo trasmesso con la relazione del 23 aprile 2010, costituisce anche preambolo del testo da ultimo inviato.

Quanto, poi, ai concerti, cui si fa cenno nel preambolo stesso, la Sezione, richiamato quanto già avvertito nel proprio parere del 10 maggio 2010, in tanto ritiene di esprimere il proprio parere, in quanto presuppone che il parere espresso dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e quello espresso dal Capo dell'ufficio per il coordinamento legislativo del Ministero dell'Economia e delle finanze esprimano la volontà dei rispettivi Ministri. Sottolinea a questo proposito la Sezione che, per il futuro, l'Amministrazione dovrà mettere particolare cura nel controllare che nei concerti vi sia la formale assunzione di responsabilità del Ministro.

La Sezione prende atto con soddisfazione che il testo da ultimo sottopostole risulta molto più chiaro e leggibile dei precedenti testi. Prende atto della dichiarazione espressa dall'Amministrazione nella propria esclusiva responsabilità che sono state eliminate dal testo duplicazioni di competenze ed appesantimenti procedurali.

Premesso che nel preambolo dovrebbe scriversi "*udito il parere definitivo*

del Consiglio di Stato", sottolinea in spirito di collaborazione talune questioni prevalentemente di ordine formale poste dal testo all'art. 2.

Al comma 2, alla lett. f), n. 1, in fine, occorrerebbe riscrivere l'espressione "*che, in ragione di sopravvenuta disponibilità può disporne la ricollocazione*", dove risulta poco elegante il ripetersi dei termini "*disponibilità*" e "*disporne*" e manca forse una virgola dopo la parola "*disponibilità*".

Al co. 2, lett. g), n. 3, sembrerebbe linguisticamente più corretto parlare di "*attribuzione*" o "*liquidazione*" delle competenze accessorie al personale, piuttosto che di "*elaborazione delle competenze*".

Al co. 2, lett. h), appaiono superflue le parole "*azione di*".

Per quanto riguarda la lett. l) sussiste ancora un'ambiguità relativa alla funzione dei poli didattici territoriali. Così come formulata la frase, sembrerebbe che essi possano svolgere solo funzioni di addestramento, mentre, ove si volesse intendere che gli stessi possano svolgere anche attività di formazione, la lettera dovrebbe essere riscritta come segue: "*pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell'attività, che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale*".

Nella lett. p) dello stesso co. 2, sembrerebbe opportuno tener conto che in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro sussisteva, per il passato, una competenza dell'ISPSEL, oggi trasferita all'INAIL.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Damiano Nocilla

IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO
(Massimo Meli)